



Comune di Grosseto

Giunta Comunale

Deliberazione n.ro 350 adottata nella seduta del 01/06/2005.

Oggetto : GESTIONE TERRITORIO - Condono ambientale e accertamento di compatibilita' paesaggistica di cui alla legge 15.12.2004, n. 308 - Determinazione delle sanzioni pecuniarie.

Il 01/06/2005 alle ore 10:30 in Grosseto, nella Sede Comunale, previa convocazione, si e' riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

Nominativo	In qualita' di
<b>BELLETTINI GABRIELE</b>	ViceSindaco
<b>BACCHETTI GABRIELE</b>	Assessore
<b>CECCHERINI BRUNO</b>	Assessore
<b>COLOMBA LUIGI</b>	Assessore
<b>GINANNESCHI ROSARIO</b>	Assessore
<b>LOLINI MARIO</b>	Assessore
<b>TURBANTI ENZO</b>	Assessore

Risultano assenti

Nominativo	In qualita' di
<b>DRAGONI STEFANO</b>	Assessore
<b>PERILLO PULVIA</b>	Assessore
<b>SCOPELLITI FRANCESCA</b>	Assessore

Essendo legale l'adunanza assume la Presidenza il vice Sindaco Gabriele Bellettini. Assiste il Segretario Generale Riccardo Gherarducci.

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge il

**imm. esec.**

IL SEGRETARIO GENERALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ex  
art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000

**.F.to.GHERARDUCCI...**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, e' stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 07/06/2005 e vi e' rimasta affissa per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

.....

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che con la legge 15.12.2004, n. 308, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 22.1.2004, n. 42 "Codice dei BB.CC. e del Paesaggio", in merito alla depenalizzazione dei reati edilizi commessi in violazione ai vincoli paesaggistici.

**Dato atto** che con il "condono ambientale" si possono estinguere i reati in materia paesaggistica attraverso l'accertamento di compatibilità paesaggistica che, per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30.9.2004 in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, comporta l'estinzione del reato di cui all'art. 181 del D.Lgs 42/04 e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:

- Che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili col contesto paesaggistico;
- Che i trasgressori abbiano preventivamente pagato:

**S-1)** La sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs 42/04 (come da D. G. C. n. 711 del 7.12.2004 e D. G. C. n. 27 del 18.1.2005 per quanto riguarda il ns. comune) maggiorata da un terzo alla metà;

**S-2)** Una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione, tra un minimo di **tremila Euro** ed un massimo di **cinquantamila Euro**.

**Dato atto** altresì che la somma di cui al punto **S-1)** viene utilizzata in conformità a quanto disposto dall'art. 167 del D.Lgs 42/04, nel testo vigente e che la somma pecuniaria aggiuntiva, determinata come sopra indicato al punto **S-2)**, viene riscossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzata per le finalità di cui al comma 33 e al comma 36, lettera *b)* della legge 15.12.2004, n. 308.

**Preso atto** che il comune per la definizione del "condono ambientale" ha l'obbligo, una volta verificata la compatibilità paesaggistica, di procedere all'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti punti **S-1)** e **S-2)** per le istanze prodotte dagli interessati entro il 31.1.2005, termine utile fissato dalla legge.

**Visto** il rapporto/informativa della Direzione della Gestione del Territorio in data 2.5.2005, prot. n. 51900, assentito nella seduta del 4.5.2005, afferente la proposta dei criteri e delle modalità per la determinazione degli importi di dette sanzioni in funzione della tipologia (entità e valore) dei lavori abusivi compiuti sui beni paesaggistici e della loro localizzazione sul territorio, ovvero in ragione della peculiarità dell'area sulla quale insistono i lavori oggetto di richiesta di *accertamento di compatibilità paesaggistica*, determinata oltre che dalle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, degli atti di governo e del regolamento edilizio vigenti, dagli strumenti di tutela ambientale e paesaggistica ai quali l'area medesima è sottoposta [D.Lgs 22.1.2004, n. 42 (ex legge 1089/39, ex legge 1407/39, ex legge 431/85), Piano Regionale Paesaggistico, Piano Territoriale Provinciale, ecc. ecc.].

**Considerato** che il Piano Strutturale recepisce le aree tutelate per legge indicate nell'art. 142 del D.Lgs n. 42/04 e le aree paesaggistiche di cui alla ex legge 1497/39, nonché individua le cosiddette A.R.P.A., aree di cui al PTC Provinciale art. 20, ai fini della quantificazione delle sanzioni pecuniarie **S-1)** e **S-2)**, sono state identificate le seguenti fasce con crescente salvaguardia ambientale:

**FASCIA A:** costituita dalla sussistenza sul territorio di un solo tipo di vincolo di tutela paesaggistica;

**FASCIA B:** costituita dalla sovrapposizione di due o più vincoli di tutela paesaggistica (compreso quello ex legge 1497/39);

**FASCIA C:** costituita dalla sussistenza di uno o più vincoli di tutela paesaggistica (compreso quello ex legge 1497/39) con sovrapposizione delle A.R.P.A.

Visto il Dirigente proponente

Preso atto che all'interno di dette fasce si avrà un valore crescente della sanzione proporzionalmente al grado di tutela del bene paesaggistico interessato dai lavori abusivi (più protetto il "contesto ambientale" più alto il "valore" delle sanzioni pecuniarie da pagare.

Visto il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267, nonché lo Statuto Comunale;

Vista la legge 127/1997;

per i motivi tutti elencati in narrativa,

#### DELIBERA

1) che le sanzioni pecuniarie da corrispondere da coloro che hanno presentato il "condono ambientale", sono quantificate nei modi seguenti:

- la sanzione pecuniaria **S-1**) di cui al comma 37, lettera b), punto 1) della legge 15.12.2004, n. 308, l'importo dell'indennità pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs 42/04 calcolato come da D. G. C. n. 711 del 7.12.2004 e D. G. C. n. 27 del 18.1.2005, deve essere maggiorato:

- di un terzo per abusi in **FASCIA A**;
- di due quinti per abusi **FASCIA B**;
- di un mezzo per abusi **FASCIA C**.

- la sanzione pecuniaria aggiuntiva **S-2**) di cui al comma 37, lettera b), punto 2) della legge 15.12.2004, n. 308 corrisponderà ad:

1. Euro 3.000,00 (tremila) + il 30% della dell'indennità pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs 42/04 calcolato come da D. G. C. n. 711 del 7.12.2004 e D. G. C. n. 27 del 18.1.2005, maggiorata di un terzo, per abusi in **FASCIA A**;
2. Euro 5.000,00 (cinquemila) + il 50% della dell'indennità pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs 42/04 calcolato come da D. G. C. n. 711 del 7.12.2004 e D. G. C. n. 27 del 18.1.2005, maggiorata di due quinti, per abusi in **FASCIA B**;
3. Euro 10.000,00 (diecimila) + il 100% della dell'indennità pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs 42/04 calcolato come da D. G. C. n. 711 del 7.12.2004 e D. G. C. n. 27 del 18.1.2005, maggiorata della metà, per abusi in **FASCIA C**.
4. Si dà atto che la sanzione non potrà superare il valore massimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila).

2) che nel caso in cui l'*accertamento di compatibilità paesaggistica* ai fini del "condono ambientale" abbia esito negativo e si debba procedere al **diniego** (parere di rimessione in pristino degli abusi che non sono stati giudicati compatibili col contesto paesaggistico emesso ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 42/04 da parte del Collegio Ambientale Comunale, previo parere non vincolante della Soprintendenza) il pagamento delle sanzioni pecuniarie ai precedenti punti **S-1**) e **S-2**) **NON DEVE ESSERE EFFETTUATO** ed il trasgressore è tenuto all'esecuzione della demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, ingiunta dall'autorità competente.

3) che nel caso in cui gli abusi edilizi oggetto di "condono ambientale" siano giudicati compatibili col contesto paesaggistico (parere favorevole del Collegio ambientale Comunale ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 42/04, previo parere della Soprintendenza non vincolante) e si debba procedere al rilascio dell'atto di *accertamento di compatibilità paesaggistica*, **DEVE ESSERE EFFETTUATO** il pagamento delle sanzioni pecuniarie ai precedenti punti **S-1**) e **S-2**), come sopra quantificate, anche nelle fattispecie in cui gli abusi edilizi risultino in contrasto con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, degli atti di governo e del regolamento edilizio vigenti, e di conseguenza oggetto di procedimento sanzionatorio amministrativo di demolizione.

4) di dare atto che per quanto non espressamente previsto nel presente atto deliberativo si rinvia alle vigenti disposizioni in materia, fissate dal legislatore nazionale e regionale;

5) di introitare le somme relative alla sanzione pecuniaria **S-1**) propedeutica al rilascio del "condono ambientale", al Capitolo del Bilancio Comunale parte entrata n. 5170/0 risorsa 940;

Visto il Dirigente proponente

pag. 6 di 5

segue deliberazione n. 350/05

6) di dare atto che le somme relative alla sanzione pecuniaria aggiuntiva S-2) depittate al Ministero dell'economia e delle finanze, saranno incassate secondo le istruzioni ministeriali all'uopo impartite.

7) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante l'urgenza di applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui sopra da parte del Comune, quale autorità amministrativa competente alla gestione del vincolo, al cui pagamento è subordinato il rilascio dell'atto di accertamento di compatibilità paesaggistica e quindi la definizione del "condono ambientale".



Visto il Dirigente proponente

5 d. 5  
SETTORE:

350/05

SERVIZIO

Direzione Gestione del Territorio

PARERI ISTRUTTORI SULLA PRESENTE PROPOSTA CONCERNENTE:

Condono Ambientale e accertamento di compatibilità paesaggistica di cui alla legge  
Oggetto: 15.12.2004, n. 308. Determinazione delle sanzioni pecuniarie.

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n.267/2000

Li, 16.05.05

Il Dirigente del servizio

Parere CONTRARIO

Li, \_\_\_\_\_

Il Dirigente del servizio

SERVIZIO FINANZIARIO:

Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n.267/2000

Li, 17 MAG. 2005

Il Dirigente

Parere CONTRARIO

Li, \_\_\_\_\_

Il Dirigente

*Il Presidente, visti i pareri come sopra espressi, pone in votazione la presente proposta di deliberazione che viene approvata alla unanimità.*

Il Presidente

Il Segretario Generale